



CITTÀ DI CORLEONE

Città metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE N. 60 DEL 03.12.2021

Oggetto: Ordinanza per i proprietari detentori di cani.
Integrazione Ordinanza sindacale n.8 del 20.02.2021

IL SINDACO

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel) che all'art. 50, comma 5 dispone: <<(…) in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana (...)>>;
- il T.U.L.P.S. (Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni);
- il T.U.L.L.S.S. n. 1255 del 27 luglio 1934;
- l'art. 13, comma 2, della Legge 23 dicembre 1978 n. 853, recante l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320 e s.m.i.;
- l'art. 2052 del Codice Civile e gli artt. 650, 672 e 727 del Codice Penale;
- la Legge n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 281/1991 ("Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modifiche ed integrazioni);
- la legge 22 novembre 1993 n. 473, di modifica dell'art. 727 del codice penale (Nuove norme contra il maltrattamento degli animali);
- la Legge Regionale n. 15/2000 di attuazione della Legge n. 281 del 14 agosto 1991, recante misure per l'istituzione dell'anagrafe canina per la tutela degli animali da affezione e per la prevenzione del randagismo;
- il Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 12 gennaio 2007 n. 7 (Regolamento esecutivo dell'art. 4 della L. R. 3 luglio 2000 n. 15);
- le Ordinanze 14 gennaio 2008 e 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in materia di registrazione della popolazione canina;
- il Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, del 26 novembre 2009, recante "Percorsi formativi per i proprietari dei cani";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani e quella del 28 agosto 2014, concernente proroga dei precedenti per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come prorogata dalle Ordinanze Ministeriali 28 agosto 2014, 3 agosto 2015, 13 luglio 2016 e, da ultimo, dall'Ordinanza Ministeriale 25 giugno 2018;
- il vigente O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
- il vigente Statuto Comunale;

- la propria Ordinanza Sindacale n. 8 del 20 febbraio 2019, avente per oggetto: "Obblighi per i proprietari detentori di cani", volta principalmente a far sì che i proprietari di cani assicurino la custodia degli stessi ed adottino tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini;

Dato atto che, nello specifico, l'art. 4 della predetta ordinanza, sancisce che *"I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, mandrie o armenti possono essere tenuti sciolti soltanto nel territorio rurale del Comune e allorquando il bestiame sia in transito sulla pubblica strada. Tali cani vanno debitamente iscritti all'anagrafe canina e microchippati"*.

Considerato che l'adozione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

Preso atto degli episodi di aggressione da parte di cani posti a guardia di greggi e armenti o di proprietà private avvenuti recentemente in danno di alcuni camminatori lungo il percorso naturalistico denominato *"Magna Via Francigena"* anche nei pressi del nostro territorio;

Rilevata

- la necessità di garantire la tutela della salute, della pubblica e privata incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica;
- opportunità di apportare alcune modifiche ed integrazioni all'Ordinanza sindacale n.8 del 20 febbraio 2019 al fine di renderne il dispositivo maggiormente incisivo;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il Sistema di prevenzione del rischio di aggressione, da parte di cani, basato, non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi, per migliorare la loro capacità di gestione degli animali e, pertanto, di procedere in merito;

ORDINA

- 1) il disposto della predetta Ordinanza sindacale n. 8 del 20 febbraio 2019, si applica all'intero territorio comunale, con la parziale modifica e/o integrazione dei soli seguenti articoli:

l' art. 1 – CUSTODIA DEI CANI è integrato con i seguenti capoversi:

"I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali, la cui presenza deve essere segnalata all'esterno, non possono essere lasciati liberi, salvo che il luogo da vigilare sia recintato in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.

I cani da guardia a luoghi e locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la cui presenza deve essere segnalata all'esterno, possono essere tenuti senza museruola soltanto se siano custoditi in appositi spazi recintati di almeno 08.00 mq. per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 5,00 metri, in maniera che sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone e ad occasionali visitatori.

l'art. 5 – SANZIONI è integrato con il seguente capoverso:

"In caso di reiterazione, nel biennio, della stessa violazione la sanzione corrispondente sarà raddoppiata"

"Nel caso di violazione dell'art. 1, chi esercita la custodia del cane dovrà, senza ritardo, ottemperare ai termini della presente ordinanza. Nel caso d'inadempienza, l'organo di Polizia operante, per motivi di Pubblica Sicurezza, ha facoltà di interdire la circolazione dell'animale in luogo pubblico o aperto al pubblico, pena l'applicazione dell'art 650 del C.P. nei confronti del soggetto che in quel momento ha la custodia del cane".

DEMANDA

al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza sulla effettiva esecuzione del presente atto.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa:
 - ✓ alla Prefettura di Palermo
 - ✓ alle Forze dell'Ordine
 - ✓ al Corpo di Polizia Municipale;
 - ✓ all'ASP 6 Palermo – U.O. Veterinaria territoriale di Corleone
- che la presente ordinanza venga resa nota ai cittadini nelle forme di legge;
- di dare mandato al I Settore Ufficio di Segreteria Generale di pubblicare il presente provvedimento :
 - ✓ per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - ✓ per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, a pena nullità dell'atto stesso;
 - ✓ permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Attiamministrativi";

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

IL SINDACO

Nicolò Nicolosi

